



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

---

**COPIA**

### Verbale di Deliberazione nr. 177 della Giunta Comunale

Oggetto: **SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO  
DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI**

---

L'anno **duemilaventidue** addì **dodici** mese di **dicembre** alle ore **17:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

**Presenti i signori:**

<b>CUNACCIA BARBARA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>DALLAVO MAURO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>BAGGIA MASSIMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>BASSO MARUSCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato l'art. 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria secondo le modalità riportate in particolare nella tabella D della citata Legge;

Visto l'art. 2, comma 15, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica) che prevede che *“i Comuni che non versino nella situazione strutturale deficitaria di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche, possono prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio dei certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’Ente locale o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell’Ente locale”*;

Dato atto che l'art. 169 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, da ultimo modificato con Legge Regionale 22 febbraio 2022 n. 2, prevede che *“I comuni possono sopprimere i diritti di segreteria previsti per il rilascio dei certificati anagrafici dall’articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva provincia autonoma ai sensi dell’articolo 167”*;

Attualmente il costo dei diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni anagrafiche e le autenticazione di firme e copie, per il Comune di Malé, ammonta rispettivamente ad euro 0,50 ed euro 0,25 a seconda che sia prevista o meno l'applicazione dell'imposta di bollo, come statuito con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2018;

Dato atto che questo Ente non versa attualmente in situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato altresì atto che l'importo incassato annualmente per i diritti sopracitati è da considerarsi esiguo in quanto si attesta nella misura di circa Euro 40,00;

Evidenziato che in relazione alla crescente informatizzazione dei processi che coinvolgono anche i Servizi Demografici, a partire dal 15 novembre 2021 è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma ANPR;

Ritenuto pertanto che questa Amministrazione possa rinunciare ai diritti di segreteria sui certificati anagrafici, anche in base alle seguenti considerazioni:

- a) l'esiguità delle somme incassate per diritti di segreteria sui certificati di che trattasi;
- b) i numerosi adempimenti contabili cui sono tenuti gli uffici preposti alla riscossione dei diritti, da ritenersi insostenibili in relazione all'esiguità degli importi;

- c) la semplificazione del rilascio che ovvierebbe, per le richieste che pervengono via mail, alla necessità di dover ricorrere a transazioni monetarie via Internet, i cui costi a carico del cittadino risultano sproporzionati alla cifra da corrispondere;
- d) l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria costituisce un disincentivo all'utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica, come la posta elettronica o la PEC e, più in generale, dei servizi online;

Considerato, altresì, che le richieste di certificati a mezzo email o PEC, qualora in esenzione dall'imposta di bollo, possono essere emesse direttamente in modalità digitale, senza alcuna stampa, con conseguente risparmio in termini di tempo e di maggiore efficienza complessiva del servizio;

Ritenuto inoltre di dover assicurare ai cittadini che si recano allo sportello per il rilascio di detti certificati, spesso perché sprovvisti di dotazioni e/o competenze informatiche, lo stesso trattamento economico di chi si avvale dei servizi online;

Ritenuto quindi opportuno prevedere, a partire dal 1° gennaio 2023, l'eliminazione dei diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni anagrafiche, lasciando invece invariato il costo dei diritti di segreteria relativi alle autenticazioni di firme e copie ed al rilascio della carta d'identità elettronica o cartacea;

A seguito di tale eliminazione dei diritti di segreteria per i soli certificati anagrafici, i costi per il cittadino per il rilascio delle certificazioni anagrafiche risulteranno essere i seguenti:

- certificazioni anagrafiche in bollo euro 16,00 (anziché euro 16,50);
- certificazioni anagrafiche in esenzione dall'imposta di bollo euro 0,00 (anziché euro 0,25);

Rilevato che tale riduzione dei diritti di segreteria porterà, in base al numero delle certificazioni anagrafiche rilasciate nel corso dell'anno, complessivamente ad una minore entrata presunta di euro 40,00 al capitolo 6300/2 (Diritti di segreteria) titolo III, tipologia 100, categoria 2 P.D.C.F. E 3.01.02.01.032;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

1. Di eliminare, con decorrenza 1° gennaio 2023, i diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni anagrafiche;
2. Di prendere atto che tale eliminazione dei diritti di segreteria comporterà complessivamente una minore entrata presunta di euro 40,00 al capitolo 6300/2 (Diritti di segreteria) titolo III, tipologia 100, categoria 2 P.D.C.F. E 3.01.02.01.032;
3. Di dare atto che conseguentemente i costi per il cittadino per il rilascio di documenti/atti risultano essere i seguenti:
  - carta d'identità elettronica: euro 22,20;
  - carta d'identità cartacea: euro 5,40;
  - autenticazione di firme e copie in bollo euro: 16,50;
  - autenticazione di firme e copie in esenzione dall'imposta di bollo: euro 0,25;
  - certificazioni anagrafiche in bollo: euro 16,00 (anziché euro 16,50);
  - certificazioni anagrafiche in esenzione dall'imposta di bollo: euro 0,00 (anziché euro 0,25);
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

#### **d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 12/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - dott. Franco Battisti -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 12/12/2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 12/12/2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - dott. Franco Battisti -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Cunaccia Barbara

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott. Franco Battisti

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **14/12/2022** al giorno **24/12/2022**.

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Franco Battisti

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 12/12/2022

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Franco Battisti

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 14/12/2022

**Il Segretario comunale**  
dott. Franco Battisti